

Indice

Capitolo 3	Regole d'origine e procedure d'attuazione	2
Sezione 1	Regole d'origine	2
Articolo 3.1	Definizioni	2
Articolo 3.2	Prodotti originari	2
Articolo 3.3	Prodotti interamente ottenuti	3
Articolo 3.4	Trasformazione sostanziale	3
Articolo 3.5	De minimis	4
Articolo 3.6	Operazioni o trasformazioni minime	4
Articolo 3.7	Cumulo	4
Articolo 3.8	Unità di qualificazione	5
Articolo 3.9	Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi	5
Articolo 3.10	Elementi neutri	5
Articolo 3.11	Materiali fungibili	5
Articolo 3.12	Principio di territorialità	6
Articolo 3.13	Trasporto diretto	6
Sezione II	Procedure di attuazione	6
Articolo 3.14	Prova dell'origine	6
Articolo 3.15	Certificato d'origine	6
Articolo 3.16	Dichiarazione d'origine di un esportatore autorizzato	7
Articolo 3.17	Conservazione dei documenti d'origine	7
Articolo 3.18	Requisiti concernenti l'importazione	7
Articolo 3.19	Deroga all'obbligo della prova dell'origine	8
Articolo 3.20	Verifica dell'origine	8
Articolo 3.21	Rifiuto del trattamento tariffario preferenziale	9
Articolo 3.22	Notifiche	9
Articolo 3.23	Confidenzialità	9
Articolo 3.24	Sottocomitato per l'attuazione delle questioni d'origine	9
Articolo 3.25	Prodotti in viaggio dopo l'esportazione	10

Traduzione ¹

Capitolo 3 Regole d'origine e procedure d'attuazione

Sezione 1 Regole d'origine

Articolo 3.1 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) per «Parte» s'intende la Cina o la Svizzera. Il presente capitolo si applica al territorio doganale della Cina e al territorio doganale della Svizzera come definiti nell'articolo 2.1 paragrafo 1;
- (b) per «produzione» si intendono i metodi impiegati per ottenere un prodotto, compresi, ma non in via esclusiva, la coltivazione, l'estrazione, la raccolta, la pesca, la cattura per mezzo di trappole, la caccia, la fabbricazione, la trasformazione e l'assemblaggio di un prodotto;
- (c) per «materiali» si intendono gli ingredienti, le parti, le componenti, i prodotti semilavorati e/o i prodotti che sono stati fisicamente incorporati in un altro prodotto o che hanno subito una trasformazione nell'ambito della produzione di un altro prodotto;
- (d) per «prodotto non originario» o «materiale non originario» s'intende un prodotto o un materiale che non può essere considerato originario ai sensi del presente capitolo;
- (e) per «prodotto originario» o «materiale originario» s'intende un prodotto o un materiale che può essere considerato originario ai sensi del presente capitolo;
- (f) per «valore in dogana» s'intende il valore determinato secondo l'Accordo di attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- (g) per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo del prodotto pagato franco fabbrica al produttore di una Parte e per conto del quale è svolta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale prezzo comprenda il valore di tutti i materiali usati, i salari e gli altri costi e il ricavo al netto di qualsiasi imposta interna rimborsata o restituita al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- (h) per «Sistema armonizzato» o «SA» s'intende il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
- (i) per «capitolo», «voce» e «sottovoce» si intendono un capitolo (codici a due cifre), una voce (codici a quattro cifre) o sottovoce (codici a sei cifre) del Sistema armonizzato; e
- (j) per «servizio autorizzato» s'intende qualsiasi ente istituito secondo le leggi nazionali di una Parte o dall'autorità governativa di una Parte per rilasciare un certificato d'origine.

Articolo 3.2 Prodotti originari

Ai fini del presente Accordo e salvo diversamente disposto nel presente capitolo, un prodotto è considerato originario di una Parte se:

- (a) è stato interamente ottenuto in una Parte, in conformità all'articolo 3.3;

¹ Traduzione dal [testo originale inglese \(vedi capitolo 3\)](#).

- (b) i materiali non originari usati nella lavorazione o trasformazione di tale prodotto hanno subito una trasformazione sostanziale in una Parte², in conformità all'articolo 3.4, e il prodotto soddisfa le altre disposizioni applicabili del presente capitolo; o
- (c) è stato ottenuto in una Parte esclusivamente con materiali originari di una o di entrambe le Parti.

Articolo 3.3 Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell'articolo 3.2 lettera (a), sono considerati interamente ottenuti in una Parte i seguenti prodotti:

- (a) i prodotti minerali o altre sostanze inorganiche d'origine naturale estratte o prese dal suo suolo, dalle acque interne, dal mare territoriale, dal suo fondo marino o dal suo sottosuolo;
- (b) i prodotti vegetali ivi raccolti o colti;
- (c) gli animali vivi ivi nati e allevati e i prodotti ottenuti da tali animali;
- (d) i prodotti ottenuti tramite la caccia, la cattura per mezzo di trappole, la pesca, la raccolta, la cattura o l'acquicoltura ivi praticate;
- (e) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale o dalla zona economica esclusiva di una Parte da navi registrate in tale Parte e battenti bandiera della stessa;
- (f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti in alto mare da navi registrate in tale Parte e battenti bandiera della stessa;
- (g) i prodotti trasformati o ottenuti a bordo di navi-officina registrate in una Parte e battenti bandiera della stessa utilizzando esclusivamente i prodotti di cui alle lettere (e) e (f);
- (h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, purché tale Parte eserciti diritti per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo conformemente alla sua legislazione e al diritto internazionale;
- (i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere ivi condotte e che possono servire unicamente al recupero di materie prime;
- (j) i prodotti usati ivi raccolti e che possono servire unicamente al recupero di materie prime; e
- (k) i prodotti ivi ottenuti o prodotti esclusivamente dai prodotti di cui alle lettere (a)–(j).

Articolo 3.4 Trasformazione sostanziale

1. Si considera che un prodotto ottenuto con materiali non originari abbia subito una trasformazione sostanziale se i requisiti specificati nell'allegato II sono soddisfatti.
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni di cui all'articolo 3.6 sono considerate insufficienti per ottenere il carattere di prodotto originario.
3. Laddove l'allegato II si riferisce a una percentuale del valore dei materiali non originari (VMN), essa esprime la percentuale VMN massima permessa in relazione al prezzo franco fabbrica del prodotto. Tale percentuale viene calcolata come segue:

$$\text{VMN}\% = \frac{\text{VMN}}{\text{prezzo franco fabbrica}} \times 100$$

4. Il VMN viene determinato sulla base del valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari, compresi i materiali di origine non determinata. Se tale valore non è noto e non può essere individuato, si applica il primo prezzo verificabile pagato o pagabile per detti materiali in una Parte.
5. Se un prodotto che in una Parte ha acquisito il carattere di prodotto originario conformemente al paragrafo 1 è trasformato ulteriormente in quella Parte e usato come materiale per la fabbricazione di

² All'interno di tale Parte la lavorazione o la trasformazione di tale prodotto può essere svolta in diverse imprese.

un altro prodotto, per determinare il carattere originario del nuovo prodotto non si considerano le componenti non originarie di tale materiale.

Articolo 3.5 De minimis

1. Fatto salvo l'articolo 3.4 paragrafo 1, i materiali non originari possono non soddisfare le condizioni definite nell'allegato II se il loro valore totale non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica.
2. Il presente articolo non si applica ai criteri di valore indicati nell'allegato II.

Articolo 3.6 Operazioni o trasformazioni minime

1. Fatto salvo l'articolo 3.4, un prodotto non è considerato originario se ha subito soltanto una o più operazioni o trasformazioni seguenti:
 - (a) le operazioni di conservazione per garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il deposito;
 - (b) il congelamento o lo scongelamento;
 - (c) l'imballaggio o il cambiamento d'imballaggio;
 - (d) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - (e) la stiratura o la pressatura di tessili o prodotti tessili;
 - (f) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - (g) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - (h) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
 - (i) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - (j) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - (k) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, l'assortimento;
 - (l) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole e ogni altra semplice operazione d'imballaggio;
 - (m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - (n) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
 - (o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - (p) la macellazione di animali.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «semplici» si intendono le attività che non necessitano né di particolari abilità né di macchine, apparecchi o attrezzature prodotte o installate per svolgere l'attività.
3. Nel determinare se una lavorazione o una trasformazione cui viene sottoposto un prodotto è considerata un'operazione o una trasformazione minima ai sensi del paragrafo 1, si considerano tutte le operazioni relative alla produzione di tale prodotto effettuate in una Parte.

Articolo 3.7 Cumulo

1. Fatto salvo l'articolo 3.2, un prodotto originario di una Parte usato come materiale nella produzione di un prodotto nell'altra Parte viene considerato originario della Parte in cui sono state compiute le ultime operazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 3.6 paragrafo 1.
2. Un prodotto originario di una Parte che viene esportato da una Parte verso l'altra Parte e che non è oggetto di lavorazione o trasformazione al di là di quelle di cui all'articolo 3.6 paragrafo 1 mantiene la sua origine.

Articolo 3.8 Unità di qualificazione

1. Per la determinazione del carattere originario, l'unità di qualificazione di un prodotto o materiale viene considerata l'unità di base e determinata in conformità al Sistema armonizzato.
2. A norma del paragrafo 1,
 - (a) se un assortimento di articoli è classificato sotto una singola voce o sottovoce in conformità alla norma generale 3 del Sistema armonizzato, esso costituisce l'unità di qualificazione;
 - (b) se una partita è composta da un numero di prodotti identici classificati sotto una singola voce o sottovoce del Sistema armonizzato, ciascun prodotto viene considerato separatamente nel determinare se è originario di una Parte; e
 - (c) gli imballaggi sono inclusi nel prodotto se sono inclusi e classificati con tale prodotto in conformità con la norma generale per l'interpretazione 5 del Sistema armonizzato. Nel calcolare il valore dei materiali non originari usati per la produzione di un prodotto, gli imballaggi usati per la vendita al dettaglio sono considerati materiali del prodotto.
3. Nel determinare l'origine di un prodotto non si considerano i materiali d'imballaggio e i contenitori di trasporto usati per proteggere il prodotto durante il trasporto.

Articolo 3.9 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi nonché il materiale d'istruzione e d'informazione presentati insieme e classificati con il prodotto sono considerati parte del prodotto in questione a condizione che:
 - (a) siano fatturati insieme; e
 - (b) le loro quantità siano considerate normali per tale prodotto.
2. Nel calcolare il valore dei materiali non originari usati per la produzione di un prodotto, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili nonché il materiale d'istruzione e d'informazione sono considerati materiali del prodotto.

Articolo 3.10 Elementi neutri

Nel determinare il carattere originario di un prodotto non si considera l'origine degli elementi neutri usati per la produzione, i test o l'ispezione del prodotto, ma di per sé non incorporati fisicamente in esso. Tali elementi neutri comprendono, tra l'altro:

- (a) carburanti, energia, catalizzatori e solventi;
- (b) attrezzature, apparecchi e forniture usate per testare o ispezionare i prodotti;
- (c) guanti, occhiali, calzature, abiti, attrezzature e forniture di sicurezza;
- (d) utensili, matrici e forme;
- (e) pezzi di ricambio e materiali utilizzati per la manutenzione delle attrezzature e degli edifici; e
- (f) lubrificanti, grassi, componenti e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento delle attrezzature e degli edifici.

Articolo 3.11 Materiali fungibili

1. Se per la lavorazione o la trasformazione di un prodotto sono usati materiali fungibili originari e non originari, la determinazione dell'origine di questi materiali può essere effettuata in base a un sistema d'inventario.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «materiali fungibili» si intendono materiali intercambiabili di natura e qualità commerciale identici che non possono essere distinti gli uni dagli altri una volta integrati nel prodotto finito.

3. Il sistema d'inventario si basa su principi di contabilità generalmente accettati e applicabili nella Parte in cui il prodotto è fabbricato e garantisce che non ci siano più prodotti finali cui viene conferito il carattere originario di quanti ve ne sarebbero stati se i materiali fossero stati separati fisicamente. Un produttore che utilizza un tale sistema conserva la documentazione concernente il suo funzionamento necessaria per verificare il rispetto delle disposizioni del presente capitolo.
4. Ai fini del presente articolo, una Parte può esigere un sistema d'inventario conforme alla sua legislazione nazionale.

Articolo 3.12 Principio di territorialità

Le condizioni per l'acquisizione del carattere originario di cui agli articoli 3.2–3.10 devono essere soddisfatte senza interruzione in una Parte.

Articolo 3.13 Trasporto diretto

1. Il trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente Accordo è accordato unicamente ai prodotti originari trasportati direttamente da una Parte all'altra.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, i prodotti originari trasportati attraverso i territori di Paesi terzi sono considerati trasportati direttamente tra le Parti, purché:
 - (a) non subiscano operazioni diverse dallo scarico e dal ricarico, o da una qualsiasi altra operazione destinata a garantirne il buono stato di conservazione; e
 - (b) in tali Paesi terzi rimangano sotto sorveglianza doganale.

Le partite di prodotti originari possono essere suddivise nei Paesi terzi per l'ulteriore trasporto, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere (a) e (b).

3. Ai fini del paragrafo 1, un prodotto originario può essere trasportato per mezzo di condutture attraverso i territori di Paesi terzi.
4. Le autorità doganali della Parte importatrice possono chiedere che l'importatore dei suddetti prodotti esibisca sufficienti prove che confermino, a loro soddisfazione, l'adempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Sezione II Procedure di attuazione

Articolo 3.14 Prova dell'origine

Per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale in virtù del presente Accordo, una delle seguenti prove dell'origine deve essere presentata alle autorità doganali della Parte importatrice:

- (a) un certificato d'origine, conformemente all'articolo 3.15; o
- (b) una dichiarazione d'origine di un esportatore autorizzato, conformemente all'articolo 3.16.

Articolo 3.15 Certificato d'origine

1. Un certificato d'origine è rilasciato dall'autorità competente della Parte esportatrice.
2. Il certificato d'origine viene rilasciato prima o al momento dell'esportazione se i prodotti da esportare possono essere considerati originari di quella Parte conformemente alle disposizioni del presente capitolo. L'esportatore o, conformemente alla legislazione nazionale, il suo rappresentante autorizzato presenta una domanda scritta per l'ottenimento del certificato d'origine, corredata della documentazione necessaria per comprovare che i prodotti da esportare soddisfano i criteri per il rilascio di tale certificato.
3. In casi eccezionali in cui il certificato d'origine non è stato rilasciato prima o al momento dell'esportazione, tale certificato può essere rilasciato a posteriori con la dicitura «ISSUED RETROSPECTIVELY».

4. Il certificato d'origine, basato sui modelli riportati nell'allegato III, deve essere compilato in lingua inglese nonché debitamente firmato e timbrato. Il certificato d'origine rimane valido per dodici mesi dalla data d'emissione.
5. In caso di furto, smarrimento o distruzione accidentale di un certificato d'origine, l'esportatore o il produttore può presentare una richiesta scritta ai servizi competenti della Parte esportatrice per il rilascio di una copia certificata, previa verifica che la copia rilasciata precedentemente non sia stata utilizzata. La copia certificata reca la dicitura «CERTIFIED TRUE COPY of the original Certificate of Origin number ____ dated ____» o «DUPLICATE» insieme al numero di riferimento e alla data d'emissione del certificato d'origine originale. La copia certificata è valida per il periodo di validità del certificato d'origine originale.
6. I certificati d'origine presentati all'autorità doganale della Parte importatrice dopo la loro scadenza possono essere accettati se il mancato rispetto del termine è dovuto a cause di forza maggiore o ad altri validi motivi non imputabili all'esportatore o all'importatore.

Articolo 3.16 Dichiarazione d'origine di un esportatore autorizzato

1. Una Parte può istituire un sistema di esportatori autorizzati in base al presente Accordo, che consente a questi ultimi di redigere una dichiarazione d'origine. L'esportatore autorizzato viene convalidato e gestito in termini amministrativi dalla Parte esportatrice in conformità alla propria legislazione nazionale.
2. Un esportatore autorizzato deve redigere la dichiarazione d'origine conformemente al testo riportato nell'allegato IV. La dichiarazione d'origine contiene il numero di registrazione dell'esportatore autorizzato e il numero di serie della dichiarazione d'origine. La dichiarazione d'origine deve essere redatta dall'esportatore autorizzato, conformemente alle leggi e alle ordinanze della Parte esportatrice, scrivendo a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura o su altri documenti commerciali ritenuti validi dall'amministrazione doganale della Parte importatrice, descrivendo il prodotto in modo sufficientemente dettagliato da renderlo identificabile.
3. La dichiarazione d'origine rimane valida per dodici mesi dalla data d'emissione della fattura o degli altri documenti commerciali ritenuti validi dall'amministrazione doganale della Parte importatrice.
4. Prima del 31 marzo di ogni anno la Parte esportatrice comunica alla Parte importatrice i nomi e i numeri di registrazione degli esportatori autorizzati unitamente ai relativi numeri di serie di tutte le dichiarazioni d'origine rilasciate l'anno precedente. Eventuali discrepanze emerse da queste informazioni sono comunicate all'altra Parte affinché quest'ultima possa effettuare le necessarie verifiche. Per agevolare la comunicazione delle suddette informazioni, le Parti si adoperano per implementare un apposito sistema elettronico.

Articolo 3.17 Conservazione dei documenti d'origine

1. Ciascuna Parte impone ai suoi produttori, esportatori e importatori di conservare per almeno tre anni i documenti relativi all'origine dei prodotti e all'adempimento degli altri requisiti di cui al presente capitolo.
2. Ciascuna Parte impone ai suoi servizi autorizzati di conservare per almeno tre anni le copie dei certificati d'origine e delle altre prove dell'origine.
3. Gli esportatori e gli importatori che beneficiano del presente Accordo si conformano, nel quadro di quest'ultimo e con riserva della legislazione nazionale della Parte esportatrice o della Parte importatrice, ai requisiti della Parte in questione e le presentano, su sua richiesta, i giustificativi che comprovano l'adempimento delle condizioni di cui al presente capitolo.

Articolo 3.18 Requisiti concernenti l'importazione

1. Ciascuna Parte accorda il trattamento tariffario preferenziale in conformità al presente Accordo ai prodotti originari importati dall'altra Parte sulla base di una prova dell'origine di cui all'articolo 3.14.
2. Per ottenere il trattamento tariffario preferenziale, l'importatore lo richiede, conformemente alle procedure applicabili nella Parte importatrice, al momento dell'importazione del prodotto originario e pre-

senta la prova dell'origine di cui all'articolo 3.14 nonché, su richiesta delle autorità doganali della Parte importatrice, altre prove.

3. Ai fini del paragrafo 2, una prova dell'origine viene presentata alle autorità doganali della Parte importatrice entro dodici mesi dalla sua data d'emissione.
4. Se l'importatore non è in possesso di una prova dell'origine al momento dell'importazione egli può, conformemente alla legislazione nazionale della Parte importatrice, richiedere il trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione e presentare la prova dell'origine nonché, se del caso, altri documenti relativi all'importazione entro il periodo specificato nella legislazione della Parte importatrice. Le autorità doganali della Parte importatrice compilano le formalità relative all'importazione in conformità alla legislazione nazionale.

Articolo 3.19 Deroga all'obbligo della prova dell'origine

1. Ai fini della concessione del trattamento tariffario preferenziale conformemente al presente capitolo, una Parte può derogare all'obbligo di presentare una prova dell'origine e concedere il trattamento tariffario preferenziale a:
 - (a) ogni partita di prodotti originari che non superi il valore di 600 USD o il suo equivalente nella valuta della Parte; o
 - (b) altri prodotti originari conformemente alla propria legislazione nazionale.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 non sono applicabili qualora le autorità doganali della Parte importatrice stabiliscano che l'importazione in questione fa parte di una serie di importazioni di cui si può ragionevolmente ritenere che siano state effettuate o predisposte per aggirare l'obbligo di presentare una prova dell'origine formale.

Articolo 3.20 Verifica dell'origine

1. Per garantire l'effettiva attuazione del presente capitolo, le Parti si assistono a vicenda per verificare l'autenticità delle prove dell'origine, la correttezza delle informazioni ivi riportate, il carattere originario dei prodotti interessati e l'adempimento di qualsiasi altro requisito di cui al presente capitolo.
2. Le autorità governative competenti della Parte esportatrice effettuano le verifiche di cui al paragrafo 1 su richiesta delle autorità doganali della Parte importatrice.
3. La Parte importatrice presenta una richiesta di verifica alla Parte esportatrice entro 36 mesi dalla redazione o dall'emissione della prova dell'origine. Se la richiesta viene presentata dopo tale termine, la Parte esportatrice non è obbligata a effettuare verifiche.
4. La richiesta di verifica è corredata di una copia della prova dell'origine e, se del caso, di qualsiasi altro documento o informazione che possa indurre a pensare che la prova dell'origine non sia valida. I motivi della richiesta vanno specificati.
5. Le autorità doganali della Parte importatrice possono, in conformità con la loro legislazione nazionale, sospendere il trattamento tariffario preferenziale o esigere il pagamento di una cauzione equivalente all'intera somma dei dazi riscossi su un prodotto coperto da una prova dell'origine finché la procedura di verifica non sia conclusa.
6. Le autorità governative competenti della Parte esportatrice possono richiedere prove, svolgere ispezioni presso i locali dell'esportatore o del produttore, controllare i conti dell'esportatore o del produttore e adottare altre misure atte a verificare il rispetto del presente capitolo.
7. La Parte richiedente notifica alla Parte richiedente i risultati e le conclusioni della verifica entro sei mesi dalla richiesta di verifica, a meno che per motivi validi le Parti non concordano un altro termine. Se la Parte richiedente non riceve una risposta entro sei mesi o entro il termine concordato dalle Parti o se dalla risposta non risulta chiaro che la prova dell'origine sia valida o un prodotto sia originario, la Parte richiedente può negare il trattamento tariffario preferenziale al prodotto coperto dalla prova dell'origine in questione.

Articolo 3.21 Rifiuto del trattamento tariffario preferenziale

Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, la Parte importatrice può rifiutare una richiesta di trattamento tariffario preferenziale:

- (a) se la prova dell'origine non soddisfa i requisiti di cui al presente capitolo;
- (b) se il rispetto dell'articolo 3.13 non è dimostrato;
- (c) se i risultati emersi dalla verifica dell'origine effettuata nella Parte esportatrice dimostrano che la prova dell'origine non è autentica o è inesatta;
- (d) in un caso di cui all'articolo 3.20 paragrafo 7; o
- (e) se i prodotti non soddisfano i requisiti del presente capitolo.

Articolo 3.22 Notifiche

Prima dell'entrata in vigore del presente Accordo le Parti si scambiano le seguenti informazioni:

- (a) ai fini dell'articolo 3.15, i nomi e i recapiti di servizi autorizzati a emettere certificati d'origine e i modelli d'impronta dei timbri ufficiali utilizzati da tali servizi. Ogni cambiamento di nome, recapito o timbro ufficiale viene prontamente notificato all'amministrazione doganale della Parte importatrice;
- (b) ai fini dell'articolo 3.16, i nomi, i numeri di registrazione e i recapiti degli esportatori autorizzati. Ogni cambiamento delle suddette informazioni viene prontamente notificato all'altra Parte;
- (c) i recapiti delle autorità governative competenti delle Parti, responsabili delle verifiche di cui all'articolo 3.20 e di altre questioni relative all'esecuzione o all'applicazione del presente capitolo; e
- (d) le informazioni sull'interpretazione, sull'applicazione e sulla gestione del presente capitolo.

Articolo 3.23 Confidenzialità

Fatta salva la legislazione nazionale di ogni Parte, tutte le informazioni classificate come confidenziali da una Parte o fornite su base confidenziale non vengono divulgate senza l'esplicito consenso della persona o autorità che le ha fornite.

Articolo 3.24 Sottocomitato per l'attuazione delle questioni d'origine

1. Nell'ambito del Comitato misto è istituito il Sottocomitato per l'attuazione delle questioni d'origine (di seguito denominato nel presente articolo «Sottocomitato») composto da rappresentanti di entrambe le Parti.
2. Il Sottocomitato:
 - (a) sorveglia e verifica le misure adottate e l'adempimento degli impegni;
 - (b) scambia informazioni e segue gli sviluppi;
 - (c) svolge altre funzioni secondo quanto convenuto dalle Parti;
 - (d) esegue ogni altro compito delegatogli dal Comitato misto; e
 - (e) formula raccomandazioni e, se necessario, redige rapporti all'attenzione del Comitato misto.
3. Il Sottocomitato è copresieduto da rappresentanti delle amministrazioni doganali delle Parti. La Parte ospitante assume la presidenza. Il presidente prepara un ordine del giorno per ogni riunione del Sottocomitato d'intesa con l'altra Parte e lo trasmette a quest'ultima prima della riunione.
4. Il Sottocomitato si riunisce periodicamente con la frequenza necessaria su richiesta del Comitato misto o secondo quanto convenuto dalle Parti. Gli incontri si svolgono in Cina o in Svizzera, come convenuto dalle Parti.
5. Il Sottocomitato prepara un rapporto scritto sugli esiti di ogni incontro.

Articolo 3.25 Prodotti in viaggio dopo l'esportazione

Le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate ai prodotti che, all'entrata in vigore del presente Accordo, sono in viaggio dopo l'esportazione, compreso il transito, prima di arrivare nell'altra Parte. Per tali prodotti la prova dell'origine può essere fornita a posteriori fino a sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, purché siano soddisfatte le disposizioni del presente capitolo e in particolare quelle dell'articolo 3.13.